Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701X

C 276

39° anno

21 settembre 1996

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 276/01	ECU	. 1
96/C 276/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara ne settore agricolo (cereali)	
96/C 276/03	Autorizzazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CI — Casi per i quali la Commissione non solleva obiezioni — Aiuto n. N 851/95 — Spagna (¹)	-
96/C 276/04	Avviso di apertura di un riesame di misure compensative relative alle importazioni d fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia	
96/C 276/05	Comunicazione relativa alla pubblicazione di un elenco di cittadini e società degl Stati Uniti d'America (USA) che ricorrono in giudizio a norma del titolo III de «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act» 1996 (HR 927)	1
96/C 276/06	Comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3 de regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94, de 19 dicembre 1994, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (regole d'origine SPG. Adempimento da parte dei paesi beneficiari di determinati formalità nell'ambito della cooperazione amministrativa)	
T'T'	(') Testo rilevante ai fini del SEE	(segue)
	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Ι

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

20 settembre 1996

(96/C 276/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga		Marco finlandese	5,72929
e lussemburghese	39,4157	Corona svedese	8,35343
Corona danese	7,36488	Sterlina inglese	0,812325
Marco tedesco	1,91498	Dollaro USA	1,26252
Dracma greca	304,001	Dollaro canadese	1,72927
Peseta spagnola	161,046	Yen giapponese	138,586
Franco francese	6,48870	Franco svizzero	1,56880
Sterlina irlandese	0,788185	Corona norvegese	8,18299
Lira italiana	1924,36	Corona islandese	84,6138
Fiorino olandese	2,14665	Dollaro australiano	1,59308
Scellino austriaco	13,4736	Dollaro neozelandese	1,80282
Scudo portoghese	195,109	Rand sudafricano	5,67816

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34). Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(96/C 276/02)

(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

	Gara settimanale	
Gara permanente	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14)	19. 9. 1996	4,97 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1144/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 17)	19. 9. 1996	24,99 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1145/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 20)	19. 9. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1146/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 23)	19. 9. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1383/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esporta- zione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP (GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 17)	19. 9. 1996	8,25 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 6)	19. 9. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi GU n. L 204 del 14. 8. 1996, pag. 9)	19. 9. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n.' L 204 del 14. 8. 1996, pag. 12)	19. 9. 1996	Offerte rifiutate

^(*) Tassa minima all'esportazione.

Autorizzazione di un aiuto di Stato a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE Casi per i quali la Commissione non solleva obiezioni

Aiuto n. N 851/95 — Spagna

(96/C 276/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Sintesi della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in relazione all'aiuto che il governo spagnolo intende concedere a favore di Mercedes Benz España SA a sostegno di un progetto di investimento.

«Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE il governo spagnolo, con lettera della propria Rappresentanza permanente del 24 agosto 1995, ricevuta dalla Commissione il 6 settembre 1995, ha notificato la proposta della comunità autonoma basca di concedere un aiuto di Stato alla Mercedes Benz España SA (MBE), filiale del gruppo tedesco Daimler Benz AG.

L'aiuto è proposto a sostegno di un progetto di investimento riguardante l'ammodernamento dell'impianto di produzione di veicoli commerciali di Vitoria (comunità autonoma basca). Il progetto, definito progetto "TO" nel piano di programmazione della società, porterà alla produzione a Vitoria

- di un nuovissimo modello di furgone (combi) commerciale con capacità di carico fino a un massimo di 1 tonnellata (denominato in codice Vito) e
- di un veicolo per passeggeri multiuso (denominato in codice Viano) con aggiunta di sedili e accessori per migliorarne il comfort.

L'esecuzione del progetto si estenderà dal 1993 al 1997, per un costo complessivo di 70 544 milioni di PTA (446 milioni di ECU) ai prezzi del 1993, dei quali 63 779 milioni di PTA (404 milioni di ECU) possono formare oggetto di aiuto regionale. La produzione è stata avviata nella seconda metà del 1995 e raggiungerà il pieno regime nel 1999. Per quanto riguarda la manodopera, la decisione della Mercedes Benz di ubicare il progetto TO a Vitoria salvaguarda i posti di lavoro esistenti (1 687 lavoratori occupati al 31 dicembre 1993) e indurrà la creazione di 636 nuovi posti, fra il 1995 e il 1998.

Si prevede che un'ulteriore creazione di posti di lavoro verrà indotta presso i fornitori della regione, per il sensibile incremento del volume di produzione. I nuovi prodotti continueranno ad essere destinati principalmente al mercato dell'UE, ma si prevede che una parte rilevante delle vendite sarà destinata a paesi terzi.

L'aiuto regionale proposto assumerà la forma di un contributo del governo regionale basco pari a 4 555 milioni di PTA, che avrebbero dovuto essere versate in cinque rate, dal 1994 al 1998, secondo l'avanzamento del progetto e delle assunzioni, salvo sospensione/recupero in caso di incompleta realizzazione. I versamenti sono comunque stati sospesi in attesa della decisione della Commissione europea sull'aiuto proposto.

L'aiuto concesso al programma di investimenti della MBE sulla base di un intervento specifico di aiuto rientra nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato all'industria automobilistica. Dato il volume importante del commercio intracomunitario di autoveicoli per passeggeri, gli aiuti che consentono alla società interessata di liberarsi di parte dei costi di investimento minacciano chiaramente di distorcere la concorrenza fra i produttori di autoveicoli ed incidono sugli scambi intracomunitari, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Gli investimenti sono stati realizzati nello stabilimento della Mercedes Benz situato a Vitoria-Gasteiz, nella regione basca, che nel mese di luglio 1995 è stata riconosciuta dalla Commissione regione assistita a livello regionale, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, con un massimale di aiuti regionali pari al 25 % ESL (equivalente sovvenzione lordo).

In ogni modo, come sottolineato nella disciplina comunitaria, la Commissione, quando esamina le proposte di concessione di aiuti regionali nel settore degli autoveicoli, deve procedere a una valutazione comparativa dei benefici che ne derivano allo sviluppo regionale, rispetto ai possibili effetti sul settore nel suo complesso, quali la creazione di un eccesso rilevante di capacità produttiva. Data inoltre la delicatezza del settore degli autoveicoli e l'elevato rischio di ingiustificate distorsioni della concorrenza, è necessario garantire che l'aiuto regionale sia proporzionato al problema regionale che cerca di risolvere.

I costi aggiuntivi derivanti alla MBE dalla decisione di ubicare il progetto in una regione comunitaria assistita devono perciò essere accuratamente analizzati e raffrontati all'entità dell'aiuto regionale previsto. Anche nel caso in cui il massimale degli aiuti applicabile nell'area di esecuzione del progetto sia pari al 25 % ESL, la conces-

sione di aiuti che superino il reale maggior costo indotto dalla scelta della localizzazione regionale può distorcere la concorrenza in questo settore industriale particolarmente delicato.

Si deve comunque sottolineare che, indipendentemente dal fatto che l'aiuto progettato induca o meno un eccesso di capacità produttiva nel relativo segmento di mercato comunitario delle auto, è stata prassi costante della Commissione approvare in ogni caso la concessione di aiuti regionali equivalenti agli svantaggi netti regionali derivanti dalla realizzazione dell'investimento nella regione assistita.

La Commissione ha incaricato un ufficio di consulenza esperto in questo campo (Price Waterhouse — Plant Location International) di eseguire in modo indipendente uno studio tendente ad accertare in che misura l'aiuto proposto dalle autorità regionali basche a favore dell'investimento della Mercedes Benz nel suo stabilimento di Vitoria sia proporzionato al problema regionale che cerca di risolvere.

Tale valutazione, basata su un'analisi comparativa dei costi-benefici, ha cercato di individuare tutti i costi e i benefici addizionali derivanti alla Mercedes Benz dalla decisione di ubicare gli impianti di produzione del TO a Vitoria, piuttosto che nella sede alternativa che il gruppo Mercedes Benz avrebbe potuto scegliere per l'investimento in un'area comunitaria non assistita, identificando in tal modo gli svantaggi regionali specifici ai quali l'investitore deve far fronte. Per l'esecuzione di tale analisi costi-benefici la Mercedes Benz ha individuato come adeguato termine di raffronto il proprio stabilimento di Düsseldorf, nel quale avrebbe potuto essere realizzato il progetto TO. Tale stabilimento produceva lo stesso tipo di furgoni per uso commerciale precedentemente prodotti a Vitoria (serie MB) e continua attualmente a produrre le nuove serie "Sprinter" di furgoni per uso commerciale di medie dimensioni. L'analisi costi-benefici riguarda i costi addizionali di investimento e i possibili costi addizionali di gestione durante i primi tre anni di produzione.

L'analisi ha richiesto visite in loco del consulente, per esaminare le condizioni di produzione negli stabilimenti Mercedes Benz di Vitoria e di Düsseldorf e si basa in gran parte su dati provenienti dalla Mercedes Benz, forniti dalle autorità spagnole. Ne è risultato che lo svantaggio regionale netto cui deve far fronte la società per convertire lo stabilimento di Vitoria alla nuova produzione può essere stimato pari a circa l'11 % dell'investimento previsto in valore attuale (prezzi del 1993).

Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'intensità dell'aiuto previsto per questo progetto, che dalla Commissione è stata stimata pari al 7,9 % ESL, risulta che l'intensità in questione non è superiore al livello degli svantaggi regionali (11 %), stimati sulla base dell'analisi costi-benefici eseguita dagli esperti indipendenti consultati dalla Commissione.

In conclusione, l'aiuto regionale proposto dalle autorità spagnole per la Mercedes Benz España è compatibile con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, poiché esso risulta conforme ai criteri fissati nella disciplina comunitaria per la concessione di aiuti regionali all'industria automobilistica.

La Commissione ha pertanto deciso, sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, di non sollevare obiezioni in merito alla proposta delle autorità spagnole di concedere un aiuto regionale di 4 555 milioni di PTA, purché vengano rispettate le condizioni di aiuto notificate.»

Avviso di apertura di un riesame di misure compensative relative alle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia

(96/C 276/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio (¹) (in appresso denominato «il regolamento di base»), in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (²) delle misure compensative in vigore nei confronti delle fibre e dei filati di poliesteri originari della Turchia. Dato il tipo di misure in vigore, tuttavia, la Commissione ha deciso di avviare per propria iniziativa un riesame intermedio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento di base.

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata dal Cirfs (Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche), per conto dell'industria comunitaria.

1. Prodotto

I prodotti in questione sono:

- filati di poliesteri parzialmente orientati (attualmente classificati nel codice NC 5402 42 00);
- filati testurizzati di poliesteri (attualmente classificati nei codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90);
- fibre di poliesteri in fiocco (attualmente classificate nel codice NC 5503 20 00);
- filati di poliesteri senza torsione (attualmente classificati nei codici NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90).

I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione e non sono vincolanti ai fini della classificazione dei prodotti.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono gli impegni offerti dal governo turco e accettati con la decisione 91/511/CEE della Commissione (3).

3. Motivazione della domanda

a) Riesame in previsione della scadenza

La domanda di riesame presentata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base adduce che, alla luce del comportamento degli esportatori turchi sul mercato comunitario, la scadenza delle misure compensative implica il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio.

Riguardo alle sovvenzioni, il richiedente afferma che sono ancora disponibili alcuni programmi (per esempio detrazioni per investimenti, esenzione dal dazio doganale e fondo di finanziamento) tali da conferire vantaggi agli esportatori, probabilmente per importi analoghi a quelli accertati nell'inchiesta originale.

Per quanto riguarda il pregiudizio, il richiedente ha presentato elementi di prova relativi alla sottoquotazione dei prezzi e all'insufficiente redditività dei produttori comunitari. Il richiedente afferma inoltre che negli ultimi anni, nonostante l'aumento del consumo nella Comunità, i produttori comunitari hanno perduto quote di mercato, mentre la quota di mercato dei prodotti originari della Turchia è aumentato e che di conseguenza la produzione comunitaria è diminuita.

b) Riesame intermedio

Nella fattispecie appare inoltre opportuno avviare un riesame intermedio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento di base, poiché dalle informazioni comunicate alla Commissione da alcuni esportatori turchi risulta che le misure in vigore potrebbero non essere più sufficienti per agire contro le sovvenzioni passibili di misure compensative causa del pregiudizio

4. Procedimento per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 6 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 116 del 20. 4. 1996, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 92.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai richiedenti, al governo della Turchia, agli esportatori e agli importatori che hanno partecipato all'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure attualmente in vigore. Nel contempo una copia del questionario sarà inviata alle associazioni rappresentative di esportatori e importatori eventualmente note.

IT

Gli altri esportatori e importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione che confermerà loro se sono noti o meno. L'elenco degli esportatori notoriamente interessati sarà inviato anche alle autorità del paese esportatore. Gli altri esportatori ed importatori devono chiedere al più presto una copia del questionario, in quanto anche nei loro riguardi valgono i termini fissati nel presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo e numeri di telefono, di telefax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché dimostrino che potrebbero essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. La Commissione può inoltre sentire le parti di cui alla lettera a) e altre parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5. Interesse della Comunità

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi se, qualora esistano prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio, sia nell'interesse della Comunità lasciare in vigore o modificare le misure compensative, i richiedenti, gli importatori e le loro associazioni

rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, possono, entro il termine specificato nel presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 22 del regolamento di base. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da elementi di prova basati sui fatti.

6. Termine

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare osservazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente avviso alle autorità del paese esportatore, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il presente avviso si considera trasmesso alle autorità del paese esportatore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Relazioni esterne Alla c.a. del Sig. A. J. Stewart MDB 6/18 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

(Telefax: (32 2) 295 65 05; telex: COMEU B 21877)

Qualora una parte rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità del regolamento di base.

COMUNICAZIONE

relativa alla pubblicazione di un elenco di cittadini e società degli Stati Uniti d'America (USA) che ricorrono in giudizio a norma del titolo III del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act» 1996 (HR 927)

(96/C 276/05)

Il 12 marzo 1996 gli Stati Uniti d'America hanno approvato il «Cubas Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act» 1996, noto anche come legge Helms-Burton. Il titolo III della legge prevede che i cittadini e le società statunitensi possano chiedere il risarcimento dei danni per i beni persi in seguito alla nazionalizzazione decisa dal governo cubano. Il risarcimento può essere chiesto, per il valore complessivo dei beni, a chiunque «commerci», cioè sia coinvolto nella gestione, in investimenti, o tragga profitto in altro modo da tali beni «confiscati». La legge prevede inoltre un risarcimento triplicato se «l'attività» continua anche dopo aver ricevuto «l'avviso» di una richiesta di risarcimento da parte di un cittadino o di una società statunitensi. Il diritto di chiedere il risarcimento sarà esteso dopo due anni ai Cubani che sono diventati cittadini statunitensi dopo la «confisca» dei loro beni.

Durante la riunione del 15 luglio 1996, il Consiglio ha individuato una serie di misure che potrebbero essere applicate in risposta ai danni subiti dagli interessi dei cittadini e delle compagnie europee a seguito dell'attuazione della legge Helms-Burton. Tra queste misure c'è la preparazione di un elenco (watch list) di cittadini o società statunitensi che ricorrono in giudizio a norma del titolo III.

Anche se il presidente degli Stati Uniti ha sospeso fino al 1º febbraio 1997 il diritto di avviare un'azione giudiziaria a norma del titolo III, la Commissione intende raccogliere informazioni per poter pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se la sospensione non fosse prorogata, i nomi dei cittadini e delle società statunitensi che ricorrono in giudizio a norma del titolo III.

Si invita chiunque sia in possesso d'informazioni rilevanti a contattare la Commissione europea, direzione generale Relazioni esterne, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telefax n. (32-2) 295 65 05.

Comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94, del 19 dicembre 1994, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (regole d'origine SPG. Adempimento da parte dei paesi beneficiari di determinate formalità nell'ambito della cooperazione amministrativa)

(96/C 276/06)

In applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994 (²), la Commissione informa gli importatori e le amministrazioni interessate che il Turkmenistan ha comunicato alla Commissione europea, in data 14 agosto 1996, i nomi e gli indirizzi delle autorità governative abilitate a rilasciare i certificati d'origine, formulario A, nonché gli esemplari dei timbri utilizzati da tali autorità.

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone

(96/C 276/07)

COM(96) 343 def. — 96/0178(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lettone hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ACCORDO

concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA LETTONE,

in appresso denominata «Lettonia»,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti tra la Comunità e la Lettonia, ed in particolare quelli allacciati nell'ambito dell'accordo europeo tra la Comunità e la Lettonia e dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Lettonia firmato a Bruxelles il 5 maggio 1993, nonché la comune volontà di intensificare tali rapporti;

CONSIDERANDO che il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia hanno aderito alla Comunità il 1º gennaio 1995;

CONSIDERANDO che gli accordi in materia di pesca conclusi con la Lettonia dal Regno di Svezia, il 27 aprile 1993, e dal governo della Repubblica di Finlandia, il 6 giugno 1994, sono attualmente gestiti dalla Comunità;

CONSIDERANDO la volontà comune di sostituire questi accordi in materia di pesca con un nuovo accordo tra la Lettonia e la Comunità, così com'era costituita il 1º gennaio 1995;

CONSIDERANDO la comune volontà delle parti contraenti di garantire la conservazione ed una gestione razionale degli stock ittici nelle acque adiacenti alle rispettive coste;

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

RICORDANDO che l'estensione, da parte degli Stati costieri, delle zone soggette alla loro giurisdizione sulle risorse della pesca e l'esercizio, all'interno di queste zone, dei rispettivi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione di dette risorse devono avvenire conformemente ai principi del diritto internazionale;

VISTO che la Lettonia ha istituito una zona soggetta alla propria giurisdizione entro la quale essa esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ivi presenti; che la Comunità ha riconosciuto ai propri Stati membri il diritto di estendere fino a 200 miglia marine i limiti delle rispettive zone di pesca (definite in appresso «zona soggetta alla giurisdizione della Comunità in materia di pesca»), fermo restando che le attività di pesca entro detti limiti sono soggette alla politica comune della pesca;

TENUTO CONTO che una parte delle risorse della pesca nel Mar Baltico è costituita da stock comuni o strettamente interdipendenti, sfruttati da pescatori di entrambe le parti contraenti; che, ai fini di una conservazione efficace e di una gestione razionale di tali stock, è indispensabile una cooperazione tra le parti contraenti, segnatamente nell'ambito degli organismi internazionali competenti, quali la Commissione internazionale sulla pesca nel Mar Baltico;

CONSIDERANDO i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sugli stock transzonali e gli stock ittici altamente migratori, nonché il codice di condotta per una pesca responsabile;

DESIDEROSE di proseguire la loro collaborazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti per la pesca in un impegno congiunto di conservazione, di sfruttamento razionale e di gestione di tutte le risorse di pesca;

CONSIDERANDO la summenzionata cooperazione per la conservazione, la gestione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse della pesca, nonché l'importanza della ricerca scientifica per la conservazione, lo sfruttamento razionale e la gestione di tali risorse e desiderose di promuovere una maggiore cooperazione in questo campo;

CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a poter pescare nella zona del Baltico soggetta, in materia di pesca, alla giurisdizione della controparte;

RISOLUTE ad accrescere la cooperazione e lo sviluppo nel settore della pesca mediante la promozione di società miste tra imprese di pesca;

CONVINTE che questo nuovo tipo di cooperazione nel settore della pesca stimolerà l'ammodernamento e la riconversione della flotta lettone, nonché la ristrutturazione della flotta comunitaria;

DESIDEROSE di stabilire norme e disposizioni a fondamento delle reciproche relazioni nel settore della pesca e ad indirizzo della loro cooperazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti contraenti cooperano per garantire la conservazione e la gestione razionale degli stock ittici presenti nelle zone soggette alla loro giurisdizione in materia di pesca e nelle zone adiacenti. Le parti contraenti si adoperano, direttamente o attraverso gli organismi regionali competenti, per concordare con parti terze misure volte alla conservazione e allo sfruttamento razionale di detti stock, comprese la fissazione e l'assegnazione di catture totali ammissibili.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente autorizza i pescherecci della controparte a pescare nelle zone del Baltico che ricadono sotto la propria giurisdizione in materia di pesca oltre le 12 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali sono misurate le sue acque territoriali, conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 3

- 1. Per le zone del Baltico soggette alla propria giurisdizione in materia di pesca ciascuna parte contraente stabilisce annualmente, salvo eventuali adeguamenti richiesti da circostanze impreviste:
- a) il totale ammesso di cattura per stock singoli o gruppi di stock, tenendo conto dei dati scientifici più obiettivi esistenti in materia, dell'interdipendenza degli stock, dell'operato delle organizzazioni internazionali competenti e di altri fattori pertinenti;
- b) dopo opportune consultazioni, i contingenti di cattura che possono essere assegnati ai pescherecci della controparte, tenendo conto dell'obiettivo di instaurare un equilibrio vicendevolmente soddisfacente nelle relazioni reciproche in materia di pesca;
- c) disposizioni sul reciproco accesso alle rispettive zone, nel contesto di programmi congiunti per la gestione degli stock comuni.

2. Ciascuna parte contraente adotta qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per conservare o riportare gli stock ittici ai livelli atti a garantire la produzione massima sostenibile. Siffatte misure, così come ogni condizione introdotta successivamente alla fissazione annuale delle possibilità di pesca, devono tener conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca concesse ai pescherecci della controparte.

Articolo 4

La Lettonia può concedere possibilità di pesca supplementari nelle zone soggette alla sua giurisdizione; quale contropartita, la Comunità concede contributi finanziari che sono utilizzati dalla Lettonia per finanziare il fondo per la pesca lettone e per promuovere la cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della pesca, in modo da non pregiudicare gli interessi della Comunità.

Articolo 5

- 1. Le parti contraenti promuovono la costituzione di società miste nel settore della pesca tra imprese comunitarie e lettoni.
- 2. Le parti contraenti decidono di consultarsi sugli strumenti più opportuni per promuovere la costituzione di società miste nel settore della pesca tra armatori lettoni e comunitari, con l'obiettivo di uno sfruttamento comune delle risorse della pesca nelle zone soggette alla giurisdizione lettone e secondo un regime nel quale la Comunità fornisce l'assistenza finanziaria, mentre la Lettonia offre l'accesso a possibilità di pesca non previste agli articoli 3 e 4 del presente accordo.
- 3. La Lettonia contribuisce a promuovere e a mantenere condizioni favorevoli e stabili per la costituzione e il funzionamento di queste società miste.

A tal fine essa applica in particolare regimi di promozione e di tutela degli investimenti, che garantiscano a tutte le imprese comunitarie partecipanti alle società miste un trattamento non discriminatorio, equo e leale. Ciò include la possibilita di sfruttare le risorse della pesca marittima.

Articolo 6

Ciascuna parte contraente può subordinare al rilascio di una licenza l'esercizio della pesca nella zona soggetta alla sua giurisdizione da parte dei pescherecci della controparte. Le parti contraenti si consultano per decidere a quali limiti assoggettare il rilascio di tali licenze e le relative modalità d'applicazione. L'autorità competente di ciascuna parte comunica in tempo debito alla controparte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri elementi di identificazione dei pescherecci che possono essere autorizzati a pescare nella zona soggetta alla giurisdizione della controparte. Quest'ultima rilascia allora le licenze tenendo contro dei limiti convenuti.

Articolo 7

- 1. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente alle proprie leggi, ai propri regolamenti e alle proprie norme amministrative, i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte dei suoi pescherecci, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamenti stabiliti dalla controparte per lo sfruttamento delle risorse ittiche nella zona soggetta alla sua giurisdizione.
- 2. Ciascuna parte contraente adotta, conformemente al diritto internazionale, i provvedimenti necessari per garantire nella zona soggetta alla propria giurisdizione il rispetto, da parte dei pescherecci della controparte, delle misure di conservazione e di altre norme e regolamenti da essa stabiliti.
- 3. Ciascuna parte contraente comunica preventivamente alla controparte, secondo le modalità più appropriate, i regolamenti e le misure intesi a disciplinare l'attività di pesca, nonché eventuali modifiche degli stessi.
- 4. Le misure volte a disciplinare l'attività di pesca, adottate da ogni parte contraente ai fini della conservazione, devono essere fondate su criteri scientifici obiettivi e non devono discriminare la controparte né de iure né de facto.

Articolo 8

Ciascuna parte contraente autorizza l'ispezione dei propri pescherecci da parte delle autorità della controparte responsabili per le operazioni di pesca nella zona soggetta alla giurisdizione di quest'ultima. Ciascuna delle parti agevola queste ispezioni, intese a controllare il rispetto delle misure e dei regolamenti di cui all'articolo 7.

Articolo 9

- 1. In caso di sequestro o di fermo di pescherecci della controparte, le autorità competenti di ciascuna parte contraente informano immediatamente, attraverso i canali diplomatici, le autorità competenti della controparte sulle misure adottate.
- 2. Le autorità competenti di ciascuna parte contraente si adoperano per agevolare il rapido rilascio delle navi e degli equipaggi trattenuti o in stato di fermo per violazione delle misure di conservazione o di altri regolamenti in materia di pesca, dietro versamento di una cauzione ragionevole o su presentazione di altre garanzie da parte dell'armatore o del proprio rappresentante, da determinarsi in base alla legislazione vigente.

Articolo 10

Le parti contraenti accettano di scambiarsi informazioni sugli sviluppi tecnico-scientifici nel proprio settore della pesca, informazioni riguardanti il volume delle catture di risorse della pesca e l'utilizzazione delle stesse.

Articolo 11

- 1. Le parti contraenti collaborano nel realizzare le ricerche scientifiche necessarie per la conservazione e l'impiego ottimale delle risorse della pesca nelle zone soggette alla propria giurisdizione, nel raccogliere campioni e nel fornire dati biologici e statistici, in particolare per quanto concerne le catture, lo sforzo di pesca, l'utilizzazione degli attrezzi, lo studio di nuove specie bersaglio e zone di pesca e il loro futuro sfruttamento in comune.
- 2. Le parti contraenti promuovono la collaborazione tra i propri ricercatori ed esperti nel settore della pesca, compreso lo scambio di ricercatori ed esperti nell'ambito di programmi concordati di interesse comune.

Articolo 12

1. Le parti contraenti collaborano direttamente e nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, anche mediante la ricerca scientifica, a favore della conservazione, dell'utilizzazione ottimale e della corretta gestione delle risorse della pesca all'interno dei limiti esterni delle loro zone e di quelle di paesi terzi nelle quali i loro pescherecci sono impegnati in operazioni di pesca. Le parti si consultano sugli aspetti di interesse comune che possono essere discussi nell'ambito delle suddette organizzazioni internazionali.

2. Le parti cooperano tra di loro per garantire il rispetto dei propri diritti e l'adempimento dei propri obblighi conformemente al diritto internazionale, nell'intento di coordinare la conservazione, l'utilizzazione ottimale e la corretta gestione delle risorse vive nel Mar Baltico e nell'Atlantico settentrionale.

Articolo 13

- 1. Ai fini della conservazione delle specie di pesci anadromi, le parti ribadiscono la propria adesione ai principi e alle disposizioni in materia contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ed in particolare l'articolo 66.
- 2. A tal fine le parti cooperano su base bilaterale e nell'ambito delle opportune organizzazioni internazionali per la pesca, ed in particolare la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC).

Articolo 14

- 1. Le parti contraenti si consultano sulle questioni relative all'attuazione e al corretto funzionamento del presente accordo.
- 2. Le parti contraenti si consultano in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte contraente su qualunque questione attinente al diritto del mare.

Articolo 16

Il presente accordo non pregiudica la delimitazione delle zone economiche esclusive o delle zone di pesca tra la Lettonia e gli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 17

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Lettonia.

Articolo 18

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si notificano la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

A tale data esso subentra all'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità e la Lettonia, firmato il 5 maggio 1993, nonché all'accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e la Lettonia, firmato il 6 giugno 1994, e all'accordo tra il Regno di Svezia e la Lettonia, firmato il 27 aprile 1993.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di sei anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti contraenti mediante notifica trasmessa almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno nove mesi prima della fine di ciascun periodo.

Fatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea Per la Repubblica lettone

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Lavori stradali

Nel quadro del programma di cooperazione transfrontaliera Phare fra Polonia e Germania

L'autorità incaricata dell'esecuzione del programma di cooperazione transfrontaliera presso l'Ufficio del Consiglio dei ministri

invita gli appaltatori eleggibili che soddisfano alle condizioni e in possesso di un'esperienza e di referenze sufficienti a partecipare alla gara aperta a livello internazionale relativa alla ristrutturazione della strada nazionale n. 117 Szczecin-Kolbaskowo dal km 6 + 271 al km 13 + 561,80

— PL 9502-01-03

(96/C 276/08)

1. Partecipazione

La partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi partecipanti al programma Phare/Tacis.

I materiali importati per la realizzazione dei lavori dovranno essere originari di uno di questi paesi.

2. Oggetto dell'appalto

La ristrutturazione consiste nell'allargamento dell'attuale carreggiata, nel livellamento e rinforzamento della sovrastruttura stradale mediante l'alternanza di strati di usura e di collegamento. Inoltre le strutture stradali presenti nelle aree urbane, quali i cordoli sopraelevati, i canali di scolo e i marciapiedi, dovranno ugualmente essere realizzate. I lavori legati al drenaggio delle strade consistono nella costruzione di una rete fognaria e nella progettazione di fosse e canali in cemento prefabbricato. È ugualmente prevista la realizzazione di infrastrutture per il traffico (p.e. segnaletica, cartelli stradali, barriere di protezione, recinzioni, ecc.).

3. Finanziamento dei lavori

I lavori saranno cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera 1995 e dal governo della Polonia, utilizzando fondi del bilancio nazionale.

4. Richiesta del capitolato d'appalto e di informazioni

Le persone eleggibili interessate potranno richiedere informazioni supplementari ed acquistare il capitolato d'appalto completo presso l'indirizzo seguente, a partire dal 23. 9. 1996 (fra le 10.00 e le 15.00 i giorni lavorativi),

dietro presentazione di una ricevuta per il pagamento della somma non rimborsabile di 1 000 PLN, + IVA 22 %:

Dyrekcja Okregowa Dróg Publicznych, ul. Bohaterów Warszawy 33, ufficio n. 210, 208 o 209, PL 70-953 Szczcin, tel. (48 91) 84 26 51, telefax (48 91) 84 39 97.

I versamenti saranno effettuati sul conto DODP Szczecin in NBP O.O. Szczecin n. 81025-2756-223.

5. Garanzia di offerta

Tutte le offerte dovranno contenere una garanzia di offerta di 34 000 ECU o l'equivalente, sotto forma di garanzia bancaria o di una compagnia di assicurazione o di una lettera di credito aperta, rilasciata da un istituto bancario nazionale o estero riconosciuto dal datore di lavoro, e dovranno essere presentate conformemente alle «istruzioni agli offerenti».

6. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte in una delle 11 lingue ufficiali della Comunità europea. La presentazione di offerte redatte in polacco sarà considerata un vantaggio.

Le offerte dovranno essere consegnate entro e non oltre il 4.11.1996 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

The Implementing Authority for Cross Border Cooperation Programme, Council of Ministers' Office No 314, PL 00-583 Warszawa, tel. (48 22) 694 73 08, telefax (48 22) 694 73 79.

L'apertura delle offerte avverrà il 4.11.1996 (13.00), ora locale, in presenza dei rappresentanti degli offerenti che desiderano assistervi.

Valutazione esterna del programma comunitario a medio termine per la parità delle opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000)

Procedura aperta

Bando di gara n. V/002/96

(96/C 276/09)

1. *Ente appaltante:* Commissione europea, direzione generale V, occupazione, relazioni industriali e affari sociali, unità V/D/5, edificio J37, 1/23, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 296 35 62.

- Categoria della prestazione di servizio e descrizione:
 Il presente bando di gara mira a selezionare l'organismo che sarà incaricato della valutazione esterna del programma comunitario per la parità delle opportunità tra gli uomini e le donne (1996-2000).
- 3. Luogo di esecuzione: La valutazione comporta prestazioni richiedenti frequenti contatti con i servizi competenti della Commissione.
- 4. Non applicabile.
- 5. Non applicabile.
- 6. Non applicabile.
- 7. Durata di esecuzione: Il programma summenzionato è previsto per il periodo 1996-2000. Le missioni di valutazione esterna definite all'articolo 11 della decisione del Consiglio saranno oggetto di un contratto per una durata di un anno rinnovabile 4 volte per lo stesso periodo onde assicurare gli incarichi necessari per la valutazione esterna del programma.
- 8. a) Richiesta di documenti: Il fascicolo di documentazione contenente il capitolato d'appalto può essere ritirato gratuitamente, tuttavia esclusivamente su richiesta scritta o a mezzo telefax, all'indirizzo di cui al punto 1.
 - b) Termine ultimo per effettuare la richiesta: 18. 10. 1996.
- 9. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
 - b) Le offerte devono essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.
 - c) Lingua(e): Una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

10. Apertura delle offerte: 12. 11. 1996 (10.00), all'indirizzo seguente:

Commissione europea, direzione generale V, occupazione, relazioni industriali e affari sociali, rue Joseph II, 27, sala 0/18, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Gli offerenti o loro rappresentanti debitamente delegati potranno presenziare all'apertura delle offerte.

- 11. Non applicabile.
- 12. Il contratto si baserà sul principio di rimborso dei costi reali sostenuti dal contraente (su presentazione dei documenti giustificativi e nel limite dello stanziamento di bilancio stabilito durante ogni contratto o clausola annuale).

Le modalità di pagamento della remunerazione dei servizi di valutazione esterna saranno i seguenti: versamento di un anticipo pari al 30 % dello stanziamento di bilancio massimo previsto, in seguito, pagamenti fino a concorrenza del 70 % dei loro importi e saldo dopo presentazione ed accettazione da parte della Commissione dei giustificativi dei conti e relazioni sulle attività svolte dal contraente.

- 13. Non applicabile.
- 14. *Criteri di selezione:* Gli offerenti dovranno comprovare di possedere:
 - 1) esperienza confermata in materia di valutazione;
 - 2) esperienza nei settori oggetto del programma comunitario a medio termine per la parità delle opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000);
 - 3) capacità finanziaria ed economica che consenta loro di svolgere gli incarichi oggetto del presente bando di gara. La prova di tale capacità può essere apportata mediante dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti di bilancio, volume d'affari degli ultimi tre esercizi. Inoltre, gli offerenti devono dimostrare mediante attestati che essi hanno soddisfatto agli obblighi relativi al versamento dei contributi di previdenza sociale, imposte e tasse.
- 15. Le organizzazioni interessate sono vincolate dalle loro offerte fino al 30. 3. 1997.

- 16. Criteri di aggiudicazione:
 - strategia globale proposta per la messa in opera della valutazione;
 - approccio metodologico proposto;

- prezzo.
- 17. Non applicabile.

- Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione nella GUCE.
- 19. Data di invio del bando: 13. 9. 1996.
- 20. Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE: 13. 9. 1996.
- 21. Il contratto è disciplinato dall'accordo GATT relativo agli appalti pubblici.

Programma di interscambio di dati tra amministrazioni (IDA) Contratto stipulato

(96/C 276/10)

- 1. Nome e indirizzo dell'ente appaltante: Commissione europea, Direzione generale Industria, sig. R. Zimmermann, DG III/B/6, SC 15 02/49, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Procedura di stipulazione prescelta: Procedura aperta.
- 3. Categoria del servizio e descrizione:
 - a) Categoria del servizio: servizi informatici ed affini, categoria 7. Numero di riferimento CPC 84.
 - b) Descrizione:
 - Lotto 2: Resma Progetto pilota: installazione di un sistema telematico per l'Ufficio dell'armonizzazione del Mercato interno (marchio di fabbrica e modelli) (rif. IDA-097.01/02/Pilot).
- 4. Data di aggiudicazione dell'appalto: Lotto 2: 10. 9. 1996.
- 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: L'appalto è stato aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a prezzo, qualità, strategia tecnica, potenziale di replicazione, comprensione, idoneità, supporto, copertura, architettura, gestione, chiarezza, fattibilità, struttura, adeguatezza.
- 6. Numero di offerte ricevute: Lotto 2: 3.

- 7. Nome e indirizzo del contraente: Lotto 2: Alcatel TITN Answare, rue Galvani 1, F-91747 Massy.
- 8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati: Lotto 2: il prezzo complessivo massimo pagato per il progetto è di 1 182 605 ECU.
- 9. Valore dell'offerta o offerta meno vantaggiosa e offerta più vantaggiosa ritenute: Offerta più vantaggiosa contro offerta meno vantaggiosa: Lotto 2: 1 182 605-2 235 239 ECU.
- 10. Se del caso, valore o parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Non applicabile.
- 11. Altre informazioni: Non applicabile.
- Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. S 138 e C 188/10, del 22. 7. 1995.
- 13. Data di spedizione del presente bando: 12. 9. 1996.
- Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 12, 9, 1996.
- 15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 1B alla direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici), accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione del bando (articolo 16, paragrafo 3 della direttiva): Non applicabile.

Servizio volontario europeo

Avviso di postinformazione relativo all'appalto pubblico di servizi n. DG XXII/15/96

(96/C 276/11)

1. Nome e indirizzo dell'ente appaltante: Commissione delle Comunità europee, Direzione generale XXII - Istruzione, formazione e gioventù, rue de la Loi/ Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 99 81. Telex COMEU B 21877. Telefax (32-2) 299 41 58. Telegrafo COMEUR Bruxelles

- 2. *Procedura di stipulazione prescelta:* Procedura ristretta e accelerata tramite gara d'appalto.
- 3. Contratto di servizi: Categoria 11, numero di riferimento CPC 865. Messa in opera di una struttura operativa di supporto per l'azione pilota di servizio volontario europeo.
- 4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 8. 8. 1996.
- 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
 - qualità del piano di lavoro,
 - comprensione delle conseguenze pratiche della messa in opera,
 - qualità del piano finanziario,

- condizioni finanziarie.
- 6. Numero di offerte ricevute: 6.
- 7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: STICS asbl, 6, rue du Chapeau, B-1070 Bruxelles.
- 8. Prezzo pagato: 611 011 ECU.
- Offerta meno vantaggiosa e offerta più vantaggiosa prese in considerazione durante l'aggiudicazione dell'appalto: 1 331 040 ECU e 334 401 ECU.

10., 11.

- 12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: 22.5.1996 (96/C 148/25).
- 13. Data di spedizione del presente bando: 3. 9. 1996.
- 14. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 3. 9. 1996.

15.